



COMUNE DI MONTOPOLI
IN VAL D'ARNO

Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - (☎ 0571/44.98.11)

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

n° 69 del 03/08/2015

OGGETTO:

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2015. MODIFICA. APPROVAZIONE.

L'anno duemilaquindici addì 03 - tre - del mese agosto alle ore 20:30 in Montopoli in Val d'Arno, nella sala delle adunanze posta nella Sede Municipale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in seduta ordinaria ed in prima convocazione, in conseguenza di determinazioni prese dalla Giunta previa la trasmissione degli inviti scritti, come da referto agli atti ai termini del Regolamento del Consiglio Comunale.

Assiste il sottoscritto **DOTT. PAOLO DI CARLO** Segretario del Comune, incaricato della redazione del verbale.

Il Sig. **CAPECCHI GIOVANNI** nella veste di Sindaco assume la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita il consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno della presente adunanza.

Risultano rispettivamente presenti e assenti i Signori:

Consigliere	Presente	Assente
CAPECCHI GIOVANNI	X	-
VANNI LINDA	X	-
RIMICCI JONATHAN	X	-
BONFANTI GIULIO	X	-
VITALI CECILIA	-	X
REMORINI MARINA	X	-
POTT' LUCA	-	X
CARLI DAMIANO	X	-
GRONCHI GIACOMO	X	-

Consigliere	Presente	Assente
MOSCILLO MOIRA	X	-
BARTOLI FABIO	X	-
FIorentini SAMUELE	X	-
CRISTIANI CHIARA	X	-
FRESCHI LORENO	X	-
BELLOFATTO DARIO	X	-
RAFFAELLI ERICA	X	-
VANNI MARIA	X	-

Esecutività: **Immediatamente Esecutiva**

Assessori Esterni	Presente	Assente
MARZINI ROBERTO	X	-
SCALI CRISTINA	X	-
VARALLO ALESSANDRO	X	-

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'**IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)**, composta dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che *“l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU”*;

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012 e nell'articolo 1, commi 707-728, della L. 147/2013;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l'art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;

VISTO l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- i comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

VISTO altresì l'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'imposta municipale propria;

VISTO ulteriormente l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dall'IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (IMMOBILI MERCE);

RICHIAMATI inoltre i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014:

- l'esclusione dall'imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- l'esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; all'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. n. 139 del 19/05/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- la possibilità di equiparare all'abitazione principale anche l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, alle condizioni previste dal comma 707 citato;
- l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del possessore e la conferma della detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non commerciali (commi 719-721);

Rilevato in particolare che l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare la modifica apportata dall'art. 1, comma 679 della Legge 23/12/2014 n. 190, nel definire i margini di manovra tariffaria in capo all'ente locale, impone una logica di interdipendenza tra le scelte operate in materia di aliquote IMU e quelle TASI, tanto è vero che:

- il comma 640 stabilisce che *“l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU”*;
- i commi da 676 a 678 dispongono che:
 - a) l'aliquota di base della Tasi è pari all'1 per mille;
 - b) il Comune può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
 - c) il Comune può determinare l'aliquota rispettando *“in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013”*, fissata nelle seguenti misure in relazione alle diverse tipologie di immobili (PRIMO LIMITE):
 - abitazione principale: 6 per mille;
 - fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola: 2 per mille;

- altri immobili: 10,6 per mille;
- d) per il 2014 ed il 2015, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille (SECONDO LIMITE);
- e) per gli anni 2014 e 2015, possono essere superati i limiti stabiliti nelle precedenti lettere c) e d), per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, ex comma 2 dell'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto legge n. 201 del 2011.
- f) per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere l'1,00 per mille.

Visto l'art. 9, comma 8, del D.Lgs. n. 23 del 2011, il quale stabilisce che all'IMU si applica l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. h), del D.Lgs. n. 504/1992, in base al quale sono esenti i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 984 del 27/12/1977 e dato atto che il Comune di Montopoli in Val D'Arno in quanto rientrante nei comuni di collina aveva i terreni in parte esenti dall'IMU;

Visto l'art. 4, comma 5-bis, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26/04/2012, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale con decreto di natura non regolamentare sono individuati i comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014, si applica l'esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 504/1992 sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT), diversificando tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99 del 29/03/2004, iscritti nella previdenza agricola e gli altri terreni;

VISTO il D.M. n. 93 del 28/11/2014, articolo 2, commi 1 e 2, ai sensi del quale sono esenti dall'imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. i) :

- i terreni agricoli dei comuni ubicati a un'altitudine di 601 metri ed oltre, individuati sulla base dell'elenco comuni italiani, pubblicato sul sito internet dell'ISTAT, tenendo conto dell'altezza riportata nella colonna "Altitudine del centro (metri)";
- i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 94 del 29/03/2004, iscritti nella previdenza agricola, dei comuni ubicati a un'altitudine compresa fra 281 metri e 600 metri, individuati sulla base dell'elenco comuni italiani, pubblicato sul sito internet dell'ISTAT, tenendo conto dell'altezza riportata nella colonna "Altitudine di centro";

Visto il D.M. n. 93 del 28/11/2014, articolo 2, comma 3, ai sensi del quale i terreni ubicati nei comuni diversi da quelli individuati di cui al punto precedente, resta ferma l'applicazione dell'imposta municipale propria a partire dal 01/01/2014;

Visto l'art. 1, comma 1 del D.L. n. 4 del 24 gennaio 2015, convertito nella Legge n. 34 del 24/03/2015, ai sensi del quale a decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'IMU prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 504/1992 si applica: a) ai terreni agricoli,

nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT; b) ai terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.gs. 29/03/2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco dell'ISTAT;

Visto altresì l'art. 1, comma 4 del D.L. n. 4 del 24 gennaio 2015, convertito nella Legge n. 34 del 24/03/2015, ai sensi del quale per l'anno 2014, non è, comunque, dovuta l'IMU per i terreni esenti in virtù del D.M. n. 93 del 28/11/2014, che invece risultano imponibili per effetto dell'applicazione dei criteri di cui al D.L. n. 4/2015;

Dato atto che il Comune di Montopoli in Val D'Arno non rientra nell'elenco dei comuni, di cui al D.M. n. 93 del 28/11/2014 e di cui al D.L. n. 4/2015, esentati ai fini IMU dal pagamento dei terreni agricoli;

Dato atto inoltre che ai sensi dell'art. 1, comma 1 bis del D.L. n. 4 del 24/01/2015, convertito nella Legge n. 34 del 24/03/2015, a decorrere dall'anno 2015, dall'imposta dovuta per i terreni ubicati nei comuni di cui all'allegato "A", tra cui è inserito anche il Comune di Montopoli in Val D'Arno, posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, determinata ai sensi dell'art. 13, comma 8-bis, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 2014/2011, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00. Nell'ipotesi in cui nell'allegato A) in corrispondenza dell'indicazione del comune, sia riportata l'annotazione parzialmente delimitato (PD), la detrazione spetta unicamente per le zone del territorio comunale individuate ai sensi della circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14/06/1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18/06/1993;

Dato atto inoltre che ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 4 del 24/01/2015, convertito nella Legge n. 34 del 24/03/2015, la detrazione di cui al comma 1-bis del medesimo articolo si applica ai terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. N 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, anche nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e ad imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. N 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola;

Rilevato quindi che, in base alle disposizioni di cui sopra:

- a partire dal 01/01/2014 sono soggetti al pagamento dell'IMU tutti i terreni agricoli ubicati nel Comune di Montopoli in Val D'Arno;
- a partire dall'anno 2015 dall'imposta dovuta per i terreni ubicati nel Comune di Montopoli in Val D'Arno, posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, determinata ai sensi dell'art. 13, comma 8-bis, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 2014/2011, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00. Nel caso del comune di Montopoli in Val D'Arno, la detrazione spetta unicamente per le zone del territorio comunale individuate ai sensi della circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14/06/1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18/06/1993. La detrazione spetta inoltre sia che il terreno sia posseduto e condotto

direttamente dal coltivatore diretto e dall'imprenditore agricolo professionale iscritti nella previdenza agricola sia che lo stesso sia dato in comodato o in affitto ad un coltivatore diretto o ad un imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. 147/2013;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 29/09/2014, con la quale sono state approvate le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria per l'anno 2014;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 8, in virtù del quale il comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, esenzione oggi estesa dall'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 a tutti i comuni;
- il comma 9, in base al quale il comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili e da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. I comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purchè ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria;

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal

1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 13/05/2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20/05/2015, che prevede il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali al 30/07/2015;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 14/07/2015, con la quale si propongono al Consiglio Comunale le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2015;

DATO ATTO CHE:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
- a norma dell'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 sono altresì esenti i fabbricati rurali strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente montani individuati dall'elenco dei comuni italiani dell'ISTAT;
- a norma dell'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 l'imposta non è comunque dovuta per tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi; nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali, l'ex-coniuge assegnatario della casa coniugale;
- l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, di cui la prima, da calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e la seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;
- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- in base al vigente regolamento comunale in materia di I.M.U. è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata (art. 13, comma 2, D.L. 201/2011);
- ai sensi dell'art. 9-bis, D.L. n. 47/2014, a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di

usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

TENUTO CONTO che la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze n. 5/Df del 28/03/2013, la quale ha chiarito che in virtù delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 sono divenute incompatibili con la nuova disciplina dell'imposta municipale propria le disposizioni che ammettono la facoltà per i comuni di ridurre al di sotto dello 0,76% l'aliquota applicabile agli immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D, stante la presenza della nuova quota di riserva statale;

ESAMINATA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18/05/2012, la quale evidenzia che il *“comune,..., nell'esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie. Si deve, comunque, sottolineare che la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione”* e che, in relazione agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari, *“il comma 9, dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, prevede che i comuni possono ridurre l'aliquota fino allo 0,4 % nel caso di immobili posseduti da soggetti passivi IRES, tra i quali rientrano anche i soggetti in commento”*;

Dato atto che con l'approvazione della aliquote IMU 2015 di seguito indicate il Consiglio Comunale rispetta il vincolo di cui all'art. 1, comma 677 della Legge n. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni come si evince dal seguente prospetto:

Fattispecie immobile	Aliquota TASI 2015	Aliquota IMU	IMU + TASI	Aliquota IMU massima al 31/12/2013
1) Abitazione principale (no A/1, A/8, A/9) e fattispecie equiparate dalla legge e dal regolamento IMU	2,5 per mille max	Escluse	2,5 per mille	6,00 per mille
2) Abitazione principale A/1, A/8, A/9 e fattispecie equiparate dalla legge e dal regolamento IMU	Escluse	5,2 per mille	5,2 per mille	6,00 per mille
3) Fabbricati categoria D	0,0 per mille	10,6 (7,6 per mille statale, 3,0 per	10,60 per mille	3,0 per mille comunale

		<u>mille comunale)</u>		
4) Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille	Esenti	1,00 per mille	2,00 per mille
5) Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (IMMOBILI MERCE)	2,5 per mille	Esenti	2,5 per mille	10,60 per mille
6) immobili destinati ad abitazione principale di categoria A con esclusione degli A/10 e sue pertinenze, solo se indicate nel contratto di locazione e come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, concesse in locazione ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998 n. 431, a nuclei familiari ivi residenti	0,00 per mille	9,60 per mille	9,60 per mille	10,60 per mille
7) Altri immobili diversi da quelli di cui ai punti 3), 4), 5) e 6) di cui sopra.	0,00 per mille	10,60 per mille	10,60 per mille	10,60 per mille

TENUTO conto della necessità di garantire complessivamente le risorse necessarie per la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, rispetto a quanto previsto nel 2014:

- di confermare l'aliquota di base del tributo, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 al 10,60 per mille;
- di confermare l'aliquota per gli immobili sfitti di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, al 10,60 per mille;
- di fissare l'aliquota al 9,60 per mille per le abitazioni principali (immobili di categoria A con esclusione degli A/10) e sue pertinenze, solo se indicate nel contratto di locazione e come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, concesse in locazione, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998 n. 431, a nuclei familiari ivi residenti;
- di confermare l'aliquota al 10,60 per mille per gli immobili locati alle condizioni di locazione diverse da quelle di cui al punto precedente;
- di confermare l'aliquota prevista dall'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 per l'abitazione principale e le fattispecie ad essa equiparate e relative pertinenze, ancora applicabile alle unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9, al 5,2 per mille;

DATO ATTO che pertanto per effetto delle modifiche e delle conferme di cui sopra le aliquote IMU vigenti per l'anno 2015 risultano le seguenti come proposte dalla Giunta Comunale n. 81/2015:

DESCRIZIONE ALIQUOTA IMU	ALIQUOTA IMU
A) Aliquota di base applicabile :	10,60
1) nel caso di immobili ad uso abitativo, categorie A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9 siano essi concessi in uso gratuito o sfitti e che non rispondono al requisito di abitazione principale; 2) nel caso di immobili ad uso abitativo, categorie A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9 concessi in locazione, alle condizioni di locazione diverse da quelle di cui al punto B) e che non rispondono al requisito di abitazione principale; 3) per le unità immobiliari accatastate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 che non rispondono al requisito di pertinenza dell'abitazione principale; 4) per le aree edificabili;	Si ricorda che per i fabbricati del gruppo catastale "D", il 7,6 per mille è riservato allo Stato ed il 3,00 per mille è destinato al Comune.

<p>5) per i terreni agricoli</p> <p>6) per le unità immobiliari ad uso non abitativo classificate nelle categorie catastali: A/10, B, C/1, C/3, D, E.</p>	
<p>B) Aliquota abitazioni principali (immobili di categoria A con esclusione di A/10) e sue pertinenze, solo se indicate nel contratto di locazione e come definite dall'art. 13, comma 2, D.L. n. 201/2011, concesse in locazione ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, a nuclei familiari ivi residenti.</p>	<p>9,60</p>
<p>C) Aliquota abitazione principale e fattispecie ad essa equiparate (A/1, A/8, A/9), siano queste ultime equiparate dalla legge o dal regolamento I.M.U. e relative pertinenze nel limite di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6, C/7.</p>	<p>5,2</p>

Dato atto di confermare l'applicazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nella misura di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, pari ad € 200,00 per le fattispecie alle quali è ancora applicabile;

VISTO l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per*

l'anno precedente”;

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: *“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”*;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore unico ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012;

Visto l'allegato parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica del presente atto espresso dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;

Visto il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto espresso dal Responsabile di Ragioneria ai sensi dell'art. 49 del decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Indi, Il Consiglio Comunale con la seguente votazione resa dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l'ausilio degli scrutatori nominati ad inizio di seduta:

Consiglieri presenti: n. 15

Consiglieri favorevoli: n. 11

Consiglieri contrari : n. 4 (Raffaelli Erica, Damiano Carli, Maria Vanni, Giacomo Gronchi)

Consiglieri astenuti : n. 0

DELIBERA

1) Di fissare per l'anno 2015 le aliquote dell'imposta municipale propria come di seguito indicato:

- conferma dell'aliquota di base del tributo, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, al 10,60 per mille;
- conferma dell'aliquota per gli immobili sfitti di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, al 10,60 per mille;
- di fissare l'aliquota al 9,60 per mille per le abitazioni principali (immobili di categoria A con esclusione degli A/10) e sue pertinenze, solo se indicate nel contratto di locazione e come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, concesse in locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998 n. 431, a nuclei familiari ivi residenti;
- di confermare l'aliquota al 10,60 per mille per gli immobili locati alle condizioni di locazione diverse da quelle di cui al punto precedente;
- conferma dell'aliquota prevista dall'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 per l'abitazione principale e le fattispecie ad essa equiparate e relative pertinenze, ancora applicabile alle unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9, al 5,2 per mille;

2) Di confermare l'applicazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nella misura di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, pari ad € 200,00 per le fattispecie alle quali è ancora applicabile;

3) Di dare atto che per effetto delle modifiche e delle conferme di cui sopra le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2015 sono le seguenti:

DESCRIZIONE ALIQUOTA IMU	ALIQUOTA IMU
A) Aliquota di base applicabile :	10,60
<p>1) nel caso di immobili ad uso abitativo, categorie A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9 siano essi concessi in uso gratuito o sfitti e che non rispondono al requisito di abitazione principale;</p> <p>2) nel caso di immobili ad uso abitativo, categorie A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9 concessi in locazione, alle condizioni di locazione diverse da quelle di cui al punto B) e che non rispondono al requisito di abitazione principale;</p> <p>3) per le unità immobiliari accatastate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 che non rispondono al requisito di pertinenza</p>	<p>Si ricorda che per i fabbricati del gruppo catastale "D", il 7,6 per mille è riservato allo Stato ed il 3,00 per mille è destinato al Comune.</p>

<p>dell'abitazione principale;</p> <p>4) per le aree edificabili;</p> <p>5) per i terreni agricoli</p> <p>6) per le unità immobiliari ad uso non abitativo classificate nelle categorie catastali: A/10, B, C/1, C/3, D, E.</p>	
<p>B) Aliquota abitazioni principali (immobili di categoria A con esclusione di A/10) e sue pertinenze, solo se indicate nel contratto di locazione e come definite dall'art. 13, comma 2, D.L. n. 201/201, concesse in locazione ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, a nuclei familiari ivi residenti.</p>	9,60
<p>C) Aliquota abitazione principale e fattispecie ad essa equiparate (A/1, A/8, A/9), siano queste ultime equiparate dalla legge o dal regolamento I.M.U. e relative pertinenze nel limite di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6, C/7.</p>	5,2

4) Di dare atto che con l'approvazione della aliquote IMU 2015 di cui al punto n. 3) il Consiglio Comunale rispetta il vincolo di cui all'art. 1, comma 677 della Legge n. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni come si evince dal seguente prospetto:

Fattispecie immobile	Aliquota TASI 2015	Aliquota IMU	IMU + TASI	Aliquota IMU massima al 31/12/2013
1) Abitazione principale (no A/1, A/8, A/9) e fattispecie equiparate dalla legge e dal regolamento IMU	2,5 per mille max	Escluse	2,5 per mille	6,00 per mille

2) Abitazione principale A/1, A/8, A/9 e fattispecie equiparate dalla legge e dal regolamento IMU	Escluse	5,2 per mille	5,2 per mille	6,00 per mille
3) Fabbricati categoria D	0,0 per mille	10,6 (7,6 per mille statale, 3,0 per mille comunale)	10,60 per mille	3,0 per mille comunale
4) Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille	Esenti	1,00 per mille	2,00 per mille
5) Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (IMMOBILI MERCE)	2,5 per mille	Esenti	2,5 per mille	10,60 per mille
6) immobili destinati ad abitazione principale, di categoria A con esclusione degli A/10, e sue pertinenze, solo se indicate nel contratto di locazione e come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, concesse in locazione ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998 n. 431, a	0,00 per mille	9,60 per mille	9,60 per mille	10,60 per mille

nuclei familiari ivi residenti.				
7) Altri immobili diversi da quelli di cui ai punti 3), 4) ,5) e 6) di cui sopra	0,00 per mille	10,60 per mille	10,60 per mille	10,60 per mille

5) Di dare atto che ai sensi del D.M. n. 93 del 28/11/2014 ed ai sensi del D.L. n. 4 del 24/01/2015, convertito nella Legge n. 34 del 24/03/2015:

- a partire dal 01/01/2014, sono soggetti al pagamento dell'IMU tutti i terreni agricoli ricadenti nel Comune di Montopoli in Val D'Arno;
- a partire dall'anno 2015 dall'imposta dovuta per i terreni ubicati nel Comune di Montopoli in Val D'Arno, posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, determinata ai sensi dell'art. 13, comma 8-bis, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 2014/2011, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00. Nel caso del comune di Montopoli in Val D'Arno, la detrazione spetta unicamente per le zone del territorio comunale individuate ai sensi della circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14/06/1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18/06/1993. La detrazione spetta inoltre sia che il terreno sia posseduto e condotto direttamente dal coltivatore diretto e dall'imprenditore agricolo professionale iscritti nella previdenza agricola sia che lo stesso sia dato in comodato o in affitto ad un coltivatore diretto o ad un imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola;

6) Di trasmettere la presente deliberazione per via telematica mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione, di cui all'art. 13, comma 13bis e comma 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, secondo le modalità stabilite con nota prot. n. 4033/2014 del 28 febbraio 2014 del dipartimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

7) Di ricordare che in virtù dell'art. 13, comma 13bis, del decreto legge n. 201 del 2011 la deliberazione di approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, con effetto dal 1 gennaio dell'anno di adozione se pubblicata prima del 28 ottobre;

8) Di allegare copia della presente deliberazione al Bilancio di previsione dell'esercizio 2015 in conformità a quanto disposto dall'art. 172 del D.Lgs. 267/00;

Il Consiglio Comunale con la seguente votazione resa dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l'ausilio degli scrutatori nominati ad inizio di seduta:

Consiglieri presenti: n. 15

Consiglieri favorevoli: n. 11

Consiglieri contrari : n. 4 (Raffaelli Erica, Damiano Carli, Maria Vanni, Giacomo Gronchi)

Consiglieri astenuti : n. 0

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

Letto, fatto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
CAPECCHI GIOVANNI

F.to _____

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. PAOLO DI CARLO

F.to _____

Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 18/08/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Paolo Di Carlo

La presente è copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Li 18/08/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'albo pretorio come sopra indicato giusta la relazione del messo comunale e che contro di essa non sono stati presentati reclami ed opposizioni da parte dei Consiglieri comunali ai fini del controllo eventuale di cui all'art. 127 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ per:

- decorrenza del termine di dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo n.267/2000.

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE
